

# Rassegna Stampa

di Mercoledì 12 ottobre 2022



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
1	Affari&Finanza (La Repubblica)	10/10/2022	<i>La mappa del potere nei porti il dossier allo studio del centrodestra (M.Minella)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
43	Corriere della Sera	08/10/2022	<i>Superbonus: il conto per lo Stato sale a 51 miliardi (E.Marro)</i>	6
26	Italia Oggi	08/10/2022	<i>Correzioni degli errori al 30/11 (A.Bongi)</i>	7
26	Italia Oggi	08/10/2022	<i>Il 110% Segna a settembre +8 mld € di investimenti (M.Betti)</i>	8
7	Italia Oggi Sette	10/10/2022	<i>Soluzioni mirate per il 110% (F.Campanari)</i>	9
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
37	Corriere della Sera	10/10/2022	<i>Infortuni sul lavoro, volti dietro i numeri (G.Fasano)</i>	11
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	12/10/2022	<i>Rinnovabili, l'Italia accelera ma obiettivi ancora molto lontani (J.Giliberto)</i>	12
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
39	Il Sole 24 Ore	12/10/2022	<i>Alt dei commercialisti alla riforma dell'elenco dei delegati alle vendite</i>	15
17	Il Sole 24 Ore	09/10/2022	<i>Pioggia di critiche dell'avvocatura sulle riforme in arrivo (G.Negri)</i>	16
II/III	Italia Oggi Sette	10/10/2022	<i>Giuristi d'impresa, in arrivo la certificazione di competenza (F.Ummia)</i>	18
<b>Rubrica Professionisti</b>				
1	Il Sole 24 Ore	10/10/2022	<i>Arrivano gli aiuti anti inflazione: 451mila richieste per il contributo (V.Maglione/V.Uva)</i>	21
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	12/10/2022	<i>Bonus casa e 110%, da oggi spazio alla correzione di errori e omissioni (L.De Stefani)</i>	24
1+6	Il Sole 24 Ore	10/10/2022	<i>Bonus casa, cessioni ai supplementari (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	26
1	Italia Oggi	12/10/2022	<i>Bonus edilizi regolarizzabili (F.Poggiani)</i>	30
25	Italia Oggi	08/10/2022	<i>Resta la morsa sulle cessioni (G.Mandolesi)</i>	31
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
37	Italia Oggi	12/10/2022	<i>Incentivo ai tecnici solo se l'opera e' eseguita (A.Mascolini)</i>	32

L'economia del mare

La mappa del potere nei porti  
il dossier allo studio del centrodestra  
**MASSIMO MINELLA** → pagina 26

L'economia del mare

# Porti, la mappa del potere il centrodestra studia il dossier

**MASSIMO MINELLA**

L'elenco dei presidenti e dei segretari generali delle 16 autorità di sistema è sul tavolo di Fratelli d'Italia. Un quadro in cui i partiti che si preparano a governare sono in minoranza e la presenza femminile è quasi azzerata: una sola rappresentante donna su 32

**I**l futuro dei porti italiani passa dalle scelte del nuovo governo e in particolare da quelle del nuovo "azionista di maggioranza", Fratelli d'Italia, che sui moli della Penisola e più in generale sugli ottomila chilometri di coste che la circondano ha già deciso di vederci più chiaro. Nelle mani dei vertici del partito guidato da Giorgia Meloni ci sarebbe già l'elenco delle figure principali al timone dei sedici enti pubblici a cui è affidato il controllo dei 57 porti italiani, le autorità di sistema, presidenti e segretari generali. Trentadue caselle per altrettanti nomi a fianco dei quali sarebbe anche indicata l'area di appartenenza politica, dove questa è evidente. Il risultato? Un centrodestra in minoranza nella geografia dei moli italiani e una quasi totale assenza di figure femminili: un solo nome su 32, quello di Antonella Scardi-

no, segretario generale dal settembre 2021 dell'autorità del Mar Adriatico Settentrionale, che riunisce gli scali di Venezia e Chioggia. Per chi si appresta a diventare la prima donna premier della storia d'Italia davvero stridente. Da qui la decisione di intervenire. Ma come? Il nuovo governo non intenderebbe procedere con colpi di mano, azzerando cioè i vertici in carica, come fece invece il primo governo Berlusconi, nel 1994, che commissariò tutti i consorzi e le aziende portuali d'Italia in preparazione di una legge che riformò il sistema facendo nascere le autorità portuali. Sulla carta, quindi, sarebbe necessario attendere le scadenze naturali dei mandati e poi affidare, secondo la nuova legge, la scelta dei presidenti a un'intesa fra il ministero delle Infrastrutture e le regioni competenti, sedi di autorità. A meno che qualche presidente in carica non decida di fare un passo indietro, facendo partire un rischio in

grado di cambiare in pochi mesi il quadro dei porti italiani. A mettere in movimento il gioco potrebbero ad esempio essere i porti a cui il governo italiano ha affidato due grandi sfide quali la conquista dei mercati dell'Europa del Sud e del Centro, Genova, e dell'Europa dell'Est, Trieste. Proprio all'Alto Tirreno e all'Alto Adriatico è affidato il compito di intercettare la merce che entra dal canale di Suez ed è diretta in Europa e che, troppo spesso, invece di fermarsi nel Mediterraneo allunga di 4-5 giorni il suo viaggio sulle portacontainer per raggiungere gli scali del Nord Europa e da qui scendere via treno verso Sud. Un paradosso che in campagna elettorale ha già peraltro evidenziato la stessa Meloni durante un comizio a Gioia Tauro, altro scalo-chiave per la portualità italiana e fulcro di un progetto di rilancio logistico e intermodale del Sud del Paese. Sono stati proprio i pre-

sidenti delle autorità che guidano Genova e Trieste, Paolo Signorini e Zeno D'Agostino, a dare i primi evidenti segnali di inversione della rotta sul fronte del recupero dei traffici. Anzi, il lavoro sarebbe stato svolto talmente bene che per i due manager pubblici potrebbero aprirsi presto nuove opportunità di lavoro. A più riprese, va detto, Signorini e D'Agostino hanno confermato la loro volontà di proseguire il lavoro fino alla scadenza dei mandati. Ma ovviamente potrebbero valutare anche altre opportunità (per Signorini si è parlato della direzione generale di un ministero, Infrastrutture o Finanze, per D'Agostino di un incarico di coordinamento nazionale dei porti). Se così fosse si innescherebbe un movimento di uscite ed entrate che potrebbe prefigurare una sorta di spoil system nella portualità italiana con una maggiore sintonia politica con il governo. Molto dipenderà anche dalla nomina del nuovo ministro delle Infrastrutture. Una partita ancora del tutto aperta fra le forze che daranno vita alla nuova maggioranza e in cui è in gioco anche il responsabile nazionale delle Infrastrutture della Lega e già viceministro nel "Conte I", il genovese Edoardo Rixi.

Di certo, l'eredità che l'esecutivo Draghi lascia in dote è preziosa da tutti i punti di vista. Il ministro uscente, Enrico Giovannini, aveva infatti spiegato a Repubblica che l'intervento sugli scali italiani rappresentava una sorta di Piano Marshall, con un investimento di 4,5 miliardi per accompagnare la transizione dei porti da banchine di carico e scarico della merce a piattaforme logistiche in grado di far dialogare tutte le modalità di trasporto mare, ferro, gomma e aria.

Dopo l'annuncio, il governo è passato all'azione cominciando ad attingere al "tesoretto" per far partire i lavori affidati al controllo delle 16 autorità di sistema portuale.

Secondo gli ultimi dati di monitoraggio, al 30 giugno erano state avviate procedure di gara per oltre un miliardo nel rispetto degli obiettivi prefissati. Si tratta di gare che stanno tutte quante per concludersi con l'aggiudicazione entro la fine dell'anno, mentre entro giugno del prossimo anno saranno bandite tutte le altre gare con le integrazioni legate all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Finanziamenti garantiti dal Piano Nazionale Complementare al

Pnrr. Da questo punto di vista la continuità fra esecutivi dovrebbe essere garantita. I porti, infatti, sono indissolubilmente legati all'area urbana in cui sono localizzati e hanno quindi bisogno di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali, attraverso retroporti e interporti, nonché di una digitalizzazione spinta dell'intera filiera logistica. Anche per questo sembrerebbe già tramontata, e non più in agenda, l'idea di istituire un ministero del Mare che andrebbe invece a ridurre un raggio d'azione ben più ampio e articolato nelle varie modalità di trasporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Un'immagine del porto di Trieste. Il traffico via mare dei container è il fulcro dell'attività portuale e infatti l'Italia sta mettendo in campo una rete di scali che puntano a trasformarsi in piattaforme logistiche.

2 Una veduta del porto di Genova



MARIO DI LAURO/GETTY



FABRIZIO VALLI/GETTY


L'opinione



Sembra già fuori dall'agenda l'ipotesi di istituire un ministero del Mare, troppo riduttivo rispetto alla necessità di far dialogare le varie modalità in modo sinergico

**I numeri**

**IL GOVERNO DELLE BANCHE**  
LA MAPPA DEGLI ENTI ITALIANI



**L'opinione**

Il governo Draghi lascia in eredità un tesoretto di 4,5 miliardi, 1 dei quali già messo in gara per trasformare gli scali in piattaforme logistiche legate a tutte le modalità di trasporto

16



**GLI ENTI**

Sono 16 le autorità di sistema italiane che governano 57 porti

1

**LE DONNE**

Su 32 manager pubblici alla guida delle authority una sola è donna



Settembre record

# Superbonus: il conto per lo Stato sale a 51 miliardi

**ROMA** Accelera la corsa del Superbonus del 110%. Secondo i dati del monitoraggio Enea, al 30 settembre scorso il totale degli investimenti ammessi a detrazione è salito a 51,2 miliardi, per un onere a carico dello Stato di 56,3 miliardi quando i lavori saranno conclusi. A settembre, rispetto ad agosto, il conto degli sgravi ammessi è salito di circa 8 miliardi, soprattutto a causa della scadenza del 30 settembre, entro la quale bisognava aver fatto il 30% dei lavori nelle villette unifamiliari per ottenere l'agevolazione. Gli interventi su questa tipologia di edifici ammessi a detrazione sono infatti passati in un mese da

circa 15 miliardi a 20 miliardi. Al primo posto restano, con oltre 22 miliardi, i condomini mentre per arrivare a 51 miliardi bisogna conteggiare i quasi 9 miliardi per le unità indipendenti. L'investimento medio è di circa 586 mila euro per i condomini, di oltre 113mila euro per gli edifici unifamiliari e di 97mila euro per le unità indipendenti. La regione che sta utilizzando di più il Superbonus è la Lombardia, con oltre 47mila asseverazioni, per un totale di 8,6 miliardi di euro sgravi, seguita dal Veneto (37mila pratiche) con 5 miliardi e dal Lazio (27mila pratiche) con 4,8 miliardi. Va ricordato che gli stanziamenti previsti per il Superbonus sono

di 33,3 miliardi e quindi il nuovo governo dovrà trovare risorse aggiuntive.

L'Abi, associazione bancaria italiana, commenta intanto favorevolmente la circolare dell'Agenzia delle Entrate che «contiene nuovi e rilevanti chiarimenti» sulla stretta contenuta nel decreto Aiuti bis. In particolare, osserva la Cna (artigiani), aver circoscritto la responsabilità dei cessazioni dei crediti solo ai casi di dolo o colpa grave, «risponde alla necessità di sbloccare il mercato dei crediti». Banca Intesa e Autotorino hanno annunciato ieri un accordo finalizzato proprio a rimettere in moto la cessione dei crediti.

**Enrico Marro**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

## 8

**miliardi**  
 il valore  
 dell'incremento  
 degli sgravi  
 ammessi  
 al superbonus  
 nello scorso  
 mese  
 di settembre

**Economia 98**

**Settembre record**  
**Superbonus: il conto per lo Stato sale a 51 miliardi**

**Mps, pressing su Lovaglio**  
**Mancano ancora 600 milioni**  
 Dopo l'attacco con la sentenza di condanna, il partito si divide

**IL SUPERBONUS**  
**VUOI VENDERE**  
**STERLINE ORO?**

**CONTRAZIONE CREDITO**  
 EURO 423,00 CINE

*BONUS EDILIZI/ Da ripetere (con pec) la trasmissione delle segnalazioni già inoltrate*

# Correzioni degli errori al 30/11

## Regolarizzazione tramite pagamento di 250 € di sanzione

DI ANDREA BONGI

E FABRIZIO G. POGGIANI

**R**egolarizzazione dell'omesso invio delle comunicazioni nei termini ordinari (29/04 o 15/10/2022) entro il prossimo 30 novembre, grazie all'istituto della remissione in bonis con il mero pagamento di euro 250 a titolo di sanzione utilizzando la delega F24. Correzioni errori facilitata ma con obbligo di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alle Entrate. Con la circolare 33/E (si veda, ItaliaOggi 7/10/2022), l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla cessione dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, dopo le recenti modifiche intervenute soprattutto con il decreto Aiuti-bis (dl 142/2022). Una parte interessante, attesa da oltre due anni, concerne la correzione di errori nelle comunicazioni per l'opzione per la cessione e sconto in fattura, per la generalità dei bonus cedibili, stante la numerosità degli stessi e la diversa gravità; è già presente, almeno per la detrazione maggiorata del 110%, il comma 5-bis dell'art. 119 che dispone la non decadenza dell'agevolazione in presenza di errori meramente formali ovvero che non arrecano pregiudizio alle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Sul tema degli errori (§ 5) si chiarisce che le segnalazioni e le istanze già trasmesse con altre modalità, devono essere di nuovo inviate all'indirizzo mail dedicato giacché quelle già inviate e in possesso dell'agenzia non saranno prese in considerazione. L'Agenzia tratta gli errori e ammette la possibilità di utilizzare l'istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012, da parte di coloro che, in possesso di tutti i requisiti, nel rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni e con contratti di cessione sottoscritti in data anteriore ai termini ordinariamente previsti, non hanno presentato tempestivamente (per la generalità il 29/04/2022 o, per i soggetti Ires e le partite Iva, il 15/10/2022) la comunicazione delle spese sostenute nel 2021

o per le rate residue del 2020. Di conseguenza, su questo punto, l'Agenzia delle entrate permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione, a prescindere dalla causa di omessa trasmissione, e di inviare, entro il prossimo 30 novembre, le comunicazioni omesse, versando la sanzione minima pari a 250 euro, di cui al comma 1 dell'art. 11 del dlgs 471/1997 con l'utilizzo della delega F24. Sul tema degli errori, l'Agenzia delle entrate distingue quelli formali (§ 5.2) da quelli sostanziali e interviene (§ 5.2.1) sulla mancata indicazione del valore "1" nella comunicazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL). Per quanto concerne gli errori formali, compresa l'omissione di dati nelle comunicazioni, che non comportano la modifica di elementi essenziali per la fruizione delle detrazioni, la comunicazione deve ritenersi valida a tutti gli effetti anche se, ai fini dei controlli eventuali, il cedente, anche tramite l'intermediario, l'intermediario o l'amministratore di condominio che hanno inviato la comunicazione, proceda con la segnalazione dell'errore commesso all'agenzia, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografata a mezzo di posta elettronica certificata; tra questi errori, a mero titolo esemplificativo, vengono inseriti gli errori relativi ai recapiti, al codice identificativo dell'Enea, al semestre di riferimento per le spese 2020 e quant'altro. Riguardo agli errori sostanziali (§ 5.3), tipo l'errata indicazione del codice dell'intervento utile per identificare la percentuale di detrazione fruibile, si ammette la possibilità di procedere con l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione dei crediti, utilizzando il modello ad hoc e potendo procedere con l'invio di una nuova comunicazione, con le modalità ordinarie, purché non risulti scaduto il termine annuale, tenendo conto, però, dell'istituto della remissione in bonis sopra enunciato. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al primo SAL e sia assente l'indicazione del codice "1" riferibile al primo stato di avanzamento, il cedente può trasmettere le comunicazioni successive al-

la prima omettendo di indicare il numero del SAL, cui si riferiscono, e il protocollo di invio telematico della prima comunicazione, dandone comunicazione all'agenzia con pec.

© Riproduzione riservata



## Il 110% segna a settembre +8 mld € di investimenti

Spettro scadenze, boom per il superbonus. A settembre cresce di oltre 8 miliardi il totale degli investimenti ammessi a detrazione, portando il 110% a oltre 51 miliardi. Un incremento significativo se paragonato con la crescita media mensile, variabile tra i 3 e i 4,5 miliardi. Ma determinato con ogni probabilità dal termine del 30 settembre per le unifamiliari, i cui investimenti sono aumentati del 4,3% nel nono mese dell'anno. Il rispetto della deadline per le villette, prevista ai fini del perfezionamento del 30% dei lavori, ha infatti dato accesso alla fruizione della proroga del 110% fino al 31 dicembre 2022. Eppure, rispetto al mese di agosto, la percentuale dei lavori realizzati sarebbe scesa di 2 punti, attestandosi al 68,9%. È quanto si può osservare dai nuovi dati Enea sull'utilizzo del super ecobonus per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, aggiornati al 30 settembre 2022. Stando al nuovo report mensile dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sarebbe infatti pari a 51,212 miliardi di euro il totale degli investimenti ammessi a detrazione, in crescita del 19% rispetto quanto registrato dai dati dello scorso agosto. Un vero e proprio cambio di tendenza rispetto al calo generalizzato che aveva caratterizzato i mesi estivi, in cui la percentuale di incremento degli investimenti ammessi a detrazione era passata dal +15% di giugno al +8,2% di agosto. L'andamento positivo avrebbe interessato proporzionalmente gli investimenti medi sia delle unifamiliari che dei condomini e delle unità funzionalmente indipendenti, rispettivamente pari a 113,3 mila, 585,7 mila e 97 mila euro. Quanto al livello di distribuzione, nel nono mese dell'anno gli investimenti si sarebbero concentrati proprio nelle unifamiliari (39,6%), in crescita di quattro punti percentuali. Bene anche i condomini (43,3%), dove però il dato sarebbe sceso di quasi cinque punti percentuali rispetto ad agosto. Al 17,2% gli investimenti nelle unità indipendenti, segnando un +0,5% rispetto al mese precedente. Al contrario, la percentuale complessiva dei lavori realizzati sarebbe diminuita nel mese di settembre. Confrontando il 68,9% con il dato di agosto, è infatti osservabile un calo nazionale del 2,7%, dipeso dalla flessione della percentuale dei lavori realizzati paradossalmente nelle villette. Il tasso per gli edifici unifamiliari sarebbe infatti passato dal 72,8% al 68,5%, segnando un -4,3%. Stessa sorte per il tasso delle unità indipendenti, in calo del 2,9%. Segno più invece per i condomini, ma solo dello 0,2%. Infine, sempre in netta espansione il numero delle asseverazioni, ossia le certificazioni dei requisiti minimi e della congruità delle spese. Il dato in un mese è infatti passato da 243 mila a 307 mila. Più di 64 mila nuovi cantieri, nello specifico 37.838 relativi a condomini, 178.785 per edifici unifamiliari e 90.562 per lavori in unità immobiliari indipendenti.

**Maria Sole Betti**



*I chiarimenti dell'Agenzia: nuovo modello per crediti già ceduti in caso di errori sostanziali*

# Soluzioni mirate per il 110%

*Per sanare le inesattezze formali basta l'invio di una Pec*

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI

**V**ademecum su come correggere gli errori nella compilazione del modello per la cessione del credito dei bonus edilizi: soluzioni operative qualora l'errore sia classificabile come formale, se vi sia una erronea indicazione nei SAL e/o nel corrispondente protocollo e quando l'importo del credito ceduto inserito sia inferiore rispetto alla detrazione spettante. Possibilità di annullamento della Comunicazione quando il modello contenga un errore sostanziale e apertura all'invio "lungo" della Comunicazione entro il 30 novembre dell'anno successivo (anziché entro il 16 marzo dell'anno n+1) al verificarsi di particolari condizioni e mediante pagamento di una sanzione amministrativa. Sono questi, alcuni dei chiarimenti presentati dalle Entrate nella densa circolare numero 33/E della scorsa settimana inerente le modifiche del Decreto "Aiuti bis" alla disciplina della cessione credito e dello sconto in fattura.

**La soluzione ordinaria.** Prima di ricorrere a possibili soluzioni dell'ultimo minuto, proviamo a ripercorrere quale sia, ad oggi, la soluzione ordinaria in caso di errore nella compilazione del modello per la cessione del credito dei bonus edilizi. Qualora ci si accorga di un errore entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, è oggi possibile trasmettere un nuovo modello a correzione di quello errato. Questo, a condizione che nel frattempo, il cessionario, non abbia accettato il credito nella propria piattaforma.

In alternativa, qualora il termine sopra indicato sia definitivamente trascorso, il credito non ancora accettato potrà essere sempre rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l'apposita funzionalità della piattaforma. Il rifiuto, in altri termini, rimuoverà gli effetti dell'errata comunicazione. Quali soluzioni si prospetterebbero invece se il credito derivante dall'errata comu-

nicazione fosse già stato accettato dal cessionario? Di seguito alcune casistiche di rilevante interesse definite dalla circolare 33/E.

**Errore formale o nell'indicazione dei SAL.** Una prima tipologia di errori analizzati dalla circolare ricade tra quelli formali vale a dire quegli errori che non comportano la modifica degli elementi essenziali della detrazione.

A mero titolo esemplificativo, l'amministrazione finanziaria annovera tra gli errori formali quelli presenti nel frontespizio come i reCAPITI, l'indicazione dell'amministratore nel campo "Condominio minimo" o l'errata indicazione del codice identificativo nell'asseverazione presentata all'Enea o negli interventi di riduzione del rischio sismico.

Ancora, vengono considerati "irrilevanti" errori riferibili all'errata indicazione dei dati catastali (quadro B), alla data di esercizio dell'opzione o della tipologia del cessionario (quadro D).

Ad ogni modo il cedente, l'amministratore di condominio o l'intermediario che ha inviato la comunicazione, avranno l'onere di segnalare all'Agenzia l'errore commesso mediante pec da inviare a: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Anche eventuali errori relativi alla mancata o errata indicazione dei SAL sarebbero annoverati tra quelli formali. Si pensi alla mancata indicazione del valore "1" nella comunicazione del primo SAL che impedirebbe di poter inviare le comunicazioni successive (il sistema le scarterebbe automaticamente). Per tale fattispecie, l'Agenzia suggerisce di inviare le comunicazioni relative ai SAL successivi omettendo, ugualmente, di indicare il numero del SAL cui si riferiscono oltretutto il protocollo telematico di invio e comunicando alla Pec di cui sopra l'errore formale generatosi.

Analoga segnalazione andrà presentata anche nel caso in cui sia stato compilato correttamente il primo SAL ma sia stata omessa l'indicazione nelle comunicazioni

successive del numero del SAL o del relativo protocollo.

**Errore nell'importo del credito.** Se l'ammontare del credito comunicato fosse erroneamente inferiore rispetto alla detrazione spettante, il beneficiario potrà inviare, entro i termini previsti per l'invio delle comunicazioni relative all'anno di spesa, altro modello in cui verranno indicati gli stessi dati ma con un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra quanto corretto e quanto indicato nella precedente Comunicazione. Volendo esemplificare, se a fronte di una detrazione spettante pari al 110%, sia stato indicato un credito pari al 100% dell'importo speso, si potrà emettere una successiva comunicazione riportante i dati della precedente, ad eccezione dell'ammontare del credito ceduto che ammonterà, in tal caso, al 10% della spesa complessiva.

La circolare descrive anche il caso in cui sia stata indicata una spesa inferiore e, conseguentemente, un ammontare del credito inferiore rispetto alla reale detrazione spettante: sarà possibile, anche per questa fattispecie, presentare una ulteriore comunicazione dove verrà indicato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto di modo da "completare" quanto omesso con il precedente invio.

**Errore sostanziale e remissione in bonis.** Veniamo infine alla fattispecie degli errori sostanziali vale a dire di quegli errori che incidono su elementi essenziali che, di fatto, inficiano inevitabilmente l'intera comunicazione.

Ad esempio, si pensi all'errata indicazione del codice intervento da cui dipende una differente percentuale di detrazione spettante o ad un errore nel codice fiscale del cessionario.

In tali casi, la novità riguarda la possibilità di annullare, mediante apposito modello allegato alla circolare, l'atto di accettazione del credito da parte del cessionario/fornitore

Tale annullamento, che potrà avvenire solo su richiesta di entrambe gli interessati (vale a dire del cedente e del cessionario) avverrà mediante duplice sottoscrizione digitale e contestuale trasmissione dell'istanza via pec all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In seguito all'annullamento, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario si ridurrà, gioco forza, del relativo importo.

Una volta eseguita l'operazione di annullamento, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione con le solite modalità pur nel rispetto dei termini previsti per l'invio della stessa.

La vera novità riguarda

infine la possibilità di applicare l'istituto della remissione in bonis anche alle Comunicazioni per la cessione del credito. Per regola, la Comunicazione dell'opzione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento delle spese. In presenza però di particolari condizioni, l'amministrazione finanziaria apre alla possibilità di un invio "lungo" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

Per le spese dunque sostenute nel 2021, sarà possibile trasmettere la Comunicazione di opzione entro il termine del 30 novembre 2022. Ma a quali condizioni e a che

prezzo? Per l'applicazione della remissione in bonis dovranno sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione, l'invio dovrà avvenire non oltre il termine della prima dichiarazione utile e non dovranno essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche per cui l'autore dell'inadempimento abbia avuto conoscenza.

Sarà necessario, inoltre, versare l'importo pari alla sanzione minima prevista dall'art. 11 del dlgs 471/1997 pari ad euro 250,00. La trasmissione della Comunicazione entro il termine "lungo" sarà ammissibile anche nell'ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia l'annullamento di una precedente comunicazione.

© Riproduzione riservata

## I principali chiarimenti

<b>Errore formale</b>	In presenza di errori formali, sarà sufficiente segnalare all'Agenzia gli stessi mediante apposito canale via Pec senza necessità di un formale re-invio
<b>Errore nell'importo del credito inferiore rispetto alla detrazione</b>	In presenza di errori legati all'invio di importi inferiori rispetto all'effettiva detrazione, si potrà re-inviare una comunicazione indicante l'importo residuo del credito spettante erroneamente non comunicato con il primo modello
<b>Errore sostanziale</b>	In presenza di errori sostanziali, sarà possibile annullare l'atto di accettazione del credito da parte del cessionario/fornitore mediante presentazione di apposito modello sottoscritto da entrambe le parti (cedente e cessionario)
<b>Remissione in bonis</b>	Prevista la possibilità di invio delle comunicazioni per la cessione del credito mediante termine "lungo" del 30 novembre dell'anno n+1 il sostenimento delle spese, al verificarsi di determinate condizioni

**Il credito non ancora accettato potrà essere sempre rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l'apposita funzionalità della piattaforma**

**Una volta eseguita l'operazione di annullamento, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione con le solite modalità nel rispetto dei termini**



Delitti & castighi

di Giusi Fasano



## Infortunati sul lavoro, volti dietro i numeri

Andrea Lanari dice che quel giorno stava centrando una lamiera in uno stampo. La pressa «si abbassò di colpo e mi franciò le mani», racconta. Era il 4 giugno 2012. Le sue mani sono finite nel conteggio spaventoso degli infortuni sul lavoro di quell'anno. Un numero fra centinaia di migliaia di altri. Un numero della statistica nera che valeva allora e vale ancora oggi: a parte i morti (l'anno scorso 1221) nel nostro Paese abbiamo un ferito ogni minuto quando va bene, negli annus horribilis siamo arrivati a un ferito ogni 50 secondi. A volte cose di poco conto, più spesso invalidità gravi e permanenti. Ieri era la giornata nazionale per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro. Sempre troppe e per un giorno — almeno uno — non soltanto cifre di questa o quella statistica ma anche storie, facce, vite. L'Anmil (Associazione nazionale dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) ha organizzato ovunque incontri, riflessioni, testimonianze. E Andrea era uno di quei testimoni, sul palco allestito nello stabilimento Claber di Fiume Veneto, vicino Pordenone. Dopo l'incidente lui decise che raccontare di sé, mostrare le sue nuove mani dall'anima d'acciaio, doveva diventare una missione. Perché tutti capissero, ascoltandolo, che la sicurezza sul lavoro vale molto più dei soldi e del tempo risparmiati per evitarla. Le sue giornate, oggi, sono dedicate al mestiere di «testimonial formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro», una figura professionale voluta dall'Anmil e già in azione soltanto nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo (sono operativi circa 300 persone). Andrea, marchigiano di Castelfidardo, arriva sul palco di un evento, davanti agli studenti di una scuola, o di fronte ai lavoratori di un'azienda, e comincia a parlare del suo 4 giugno 2012. La sicurezza che mancava, zero formazione, la pressa, le mani, il sangue, la corsa in ospedale, il risveglio dopo la doppia amputazione... A volte si ferma. Pausa. Ricaccia indietro le lacrime arrivate sull'orlo degli occhi e riprende. Con pazienza, con dolcezza, con la voce che trema. Nel silenzio della sala le sue parole prendono forma ed è un po' come tornare lì assieme a lui in quel giorno di giugno. «Ogni volta per me è traumatico, ma credo nel valore della testimonianza», è la sua conclusione. Anche noi. Ci vorrebbero migliaia di Andrea a ricordare a tutti l'importanza del lavoro sicuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA


Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

# Rinnovabili, l'Italia accelera ma obiettivi ancora molto lontani

## Lo shock energetico

Dopo anni durante i quali non sono stati costruiti più di 800-900 megawatt l'anno, nel primo semestre 2022 sono stati realizzati impianti di energia rinnovabile per 1.211 megawatt (+168% rispetto allo stesso periodo del 2021). Ma sono numeri troppo bassi rispetto al traguardo da raggiungere.

**Jacopo Giliberto** — a pag. 5



# Rinnovabili, l'Italia accelera sui via libera ma il traguardo rimane lontano

**Lo scenario.** Nel 2022 sbloccate finora centrali per oltre 5mila megawatt contro una media degli ultimi anni vicina agli 800-900 megawatt. Tuttavia sono numeri minuscoli rispetto all'obiettivo di 20mila megawatt all'anno d'impianti eolici e solari

## Jacopo Giliberto

Nel 2022 il Via libera ambientale ha sbloccato centrali rinnovabili per oltre 5mila megawatt.

Compresa la seduta plenaria di una settimana fa, dal 1° gennaio la commissione Via del ministero della Transizione ecologica ha tolto la museruola a progetti di energia pulita per 2.600 megawatt; nello stesso tempo la neonata commissione di valutazione ambientale riservata ai soli progetti ricompresi nei piani Pnrr e Pniec ha approvato altri impianti rinnovabili per 2.500 megawatt e 700 megawatt di accumuli energetici, ma ha anche esaminato l'enormità di altri 8.700 megawatt di progetti preliminari per centrali eoliche in mare.

## Ripartono le realizzazioni

Dopo anni durante i quali non si è riuscito a costruire più di 800-900 megawatt l'anno, il segnale di ripartenza dell'energia pulita è stato raccolto anche dall'Osservatorio dell'Anie Rinnovabili (associazione della federazione confindustriale Anie), la quale riunisce l'industria di produzione degli impianti: nel 1° semestre del 2022 sono stati costruiti impianti per 1.211 megawatt di nuova potenza installata (+168% rispetto allo stesso periodo del 2021). Confermava ieri l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace, che «nei primi 6 mesi di quest'anno le domande di allacciamento a impianti fotovoltaici da imprese e privati sono triplicate rispetto al semestre precedente 2021».

«Da qui a dire che tutti i problemi sono risolti, ce ne corre», nota Massimo Atelli, presidente delle due commissioni Via del ministero della Transizione ecologica, cioè la commissione di Valutazione di impatto ambientale e la commissione Via speciale per Pnrr e Pniec. «Questa situazione è un punto di partenza, non certo di arrivo. È la dimostrazione che elevare la qualità del procedimento amministrativo, cioè lo standard di

efficienza del permitting, non è una sfida persa in partenza ma invece è una cosa possibile».

## Un obiettivo ancora lontano

I numeri dell'accelerazione sono alti, rispetto a prima. Ma non sono numeri alti rispetto al traguardo da raggiungere. I 5mila megawatt liberati dalle commissioni Via e anche le centrali autorizzate a forza dal Consiglio dei ministri contro i "no" estetici e paesaggistici delle sovrintendenze, nei fatti sono numeri ancora minuscoli rispetto a quell'obiettivo di costruire ogni anno 20mila megawatt di centrali solari ed eoliche, obiettivo suggerito dal presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo.

Un'indicazione di pessimismo viene per esempio dalle aste per assegnare gli incentivi ai nuovi impianti alimentati dalle fonti rinnovabili. L'altra settimana il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste della nona gara, anch'essa finita con un risultato modesto: è stato assegnato appena il 18% degli incentivi per 2.857 megawatt.

Tutto il mondo plaude con entusiasmo le fonti rinnovabili finché sono collocate lontano dalla vista. Ma quando le curve delle colline potrebbero essere smaltate dai moduli fotovoltaici e sui crinali potrebbero sbracciarsi le eliche, allora insorgono i comitati di cittadini.

## Ottanta progetti del Pnrr

Ecco qualche numero di dettaglio. La commissione speciale di valutazione di impatto ambientale per i progetti Pnrr-Pitesai — istituita il 18 gennaio e paralizzata per un paio di mesi dall'hackeraggio che in estate ha stritolato i servizi informativi del ministero della Transizione ecologica — finora ha emanato pareri positivi per circa 80 progetti, di cui una quindicina sono progetti di linee ferroviarie e una cinquantina sono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un'altra dozzina di dossier

esaminati sono analisi preliminari di progetti per impianti eolici da posare in mezzo al mare.

Tutti i pareri di Via rilasciati contengono prescrizioni, cioè miglioramenti per ridurre l'impatto ambientale delle realizzazioni.

## L'energia e l'acqua

Tra i casi di rilievo rilasciati dalla commissione Via Pnrr-Pitesai c'è il progetto per un sistema di accumulo a pompaggio da 270 megawatt in Basilicata proposto dall'Edison. Vuole usare la diga di una centrale idroelettrica come serbatoio in cui immagazzinare acqua da sfruttare quando c'è bisogno di energia.

Comprendono accumulatori con batterie diversi impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici, cioè quelli che uniscono in una sola soluzione le produzioni agricole e quelle energetiche.

Nell'eolico in mezzo al mare si fanno notare tre grandi progetti allineati al largo della Puglia da Barletta fino a Santa Maria di Leuca, contestati da diversi comitati del "no". Il gruppo Repower ha proposto tre impianti gemelli d'altura nel Canale di Sardegna e nello Ionio di fronte alla costa siciliana e al largo della provincia di Crotone.

La dozzina di progetti alto in mare non sono stati sottoposti alla classica procedura di valutazione di impatto ambientale bensì a un più semplice esame preliminare di "scoping", in cui i proponenti non si impegnano ancora con l'investimento e prima vogliono capire se vi sono buone possibilità di realizzarlo. Ma la campagna durissima di stampa che ha accolto le proposte attorno ai mari della Sardegna, della Sicilia e della Puglia fa pensare che gli investimenti saranno contrastati.

## Il contenzioso fra ministeri

Non solamente le commissioni Via stanno accelerando. Spesso, dopo il via libera ambientale il progetto si ferma davanti al no del ministero della Cultura in seguito alle op-

posizioni delle sovrintendenze. Il divario fra i due ministeri approda al dipartimento Dica della Presidenza del consiglio, il quale prepara le istruttorie dei contenziosi fra i ministeri e le sottopone al Consiglio dei ministri.

Così il Consiglio dei ministri quest'anno ha sbloccato le autorizzazioni di 32 nuovi impianti di fonti rinnovabili, per 1.600 megawatt complessivi.

Si tratta di «ricuperare un ritardo importante: nei tre anni dei governi Conte, nessun progetto era stato

sbloccato. Il Consiglio dei Ministri quest'anno ha sconfessato per 32 volte le soprintendenze del ministero della Cultura, che avevano bloccato i progetti per motivi paesaggistici», commenta il presidente dell'Anev, l'associazione delle imprese italiane dell'eolico, Simone Togni.

La settimana scorsa il Consiglio dei ministri aveva dovuto sbloccare otto progetti di centrali verdi per complessivi 314 megawatt.

Tra i diversi progetti sbloccati la settimana passata, alcuni hanno l'alta visibilità e l'alta contestabilità del-


l'eolico e del fotovoltaico, ma si erano bloccati nel Pisano anche due progetti assai compatti come il geotermico, che estrae l'energia dal calore del sottosuolo, cioè la ricerca di un giacimento geotermico per un impianto pilota a Montecatini Val di Cecina e la centrale progettata a Castelnuovo Val di Cecina.

Inoltre il Consiglio dei ministri ha sbloccato la posa del tratto Sulmona-Foligno del nuovo metanodotto adriatico, contestato dalle Regioni Abruzzo e Umbria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La mappa dei futuri impianti di rinnovabili

I progetti di impianti a fonti rinnovabili già esaminati dalla commissione Via Pnrr-Pniec, dati in megawatt di potenza



**Nel mentre esaminati già altri 8.700 megawatt di progetti preliminari per centrali eoliche in mare**

### I PROGETTI

#### Le autorizzazioni

Compresa la seduta plenaria di una settimana fa, dal 1° gennaio la commissione Via del ministero della Transizione ecologica ha tolto la museruola a progetti di energia pulita per 2.600 megawatt; nello stesso tempo la neonata commissione di valutazione ambientale riservata ai soli progetti ricompresi nei piani Pnrr e Pniec ha approvato altri impianti rinnovabili per 2.500 megawatt e 700 megawatt di accumuli energetici, ma ha anche esaminato l'enormità di altri 8.700 megawatt di progetti preliminari per centrali eoliche in mare. Questo dopo anni durante i quali non si è riuscito a costruire più di 800-900 megawatt l'anno

# Alt dei commercialisti alla riforma dell'elenco dei delegati alle vendite

## Processo civile

**Eccessivi i 10 incarichi per ottenere la prima iscrizione**

Servono modifiche al decreto di riforma del processo civile. In particolare sui nuovi criteri di formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di beni immobili o mobili iscritti in registri pubblici oltre che in materia di formazione specialistica. A sostenerlo sono i dottori commercialisti. Per il presidente della categoria, Elbano de Nuccio, «nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco, il legislatore delegato sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal ministero della Giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri

iscritti e l'assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti. Aspetto, quest'ultimo, assolutamente non trascurabile per la formazione di un elenco che è pubblico e liberamente consultabile».

Considerati eccessivi poi i 10 incarichi antecedenti, da dimostrare per potere essere iscritti una prima volta nell'elenco e la necessità di una prova finale dopo il corso di formazione.

Non convince neppure la scelta sulla formazione dell'elenco che vede i professionisti interessati a farne parte segnalare la disponibilità al presidente del tribunale, quando invece non ci sono «effettive necessità di modificare il sistema di "reclutamento" dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Pioggia di critiche dell'avvocatura sulle riforme in arrivo

**La contestazione.** Nelle mozioni approvate dal Congresso nazionale forense di Lecce emerge l'ampia insoddisfazione per le nuove misure processuali

**Giovanni Negri**

«**S**ovvertimento valoriale», «ispirazione cronocentrica», contrasto con i principi di equità e di accesso dei cittadini alla giustizia, compromissione delle garanzie. Dal XXXV Congresso nazionale forense che si è chiuso ieri a Lecce non esce benissimo il pacchetto di riforme da pochi giorni approvato definitivamente dal Governo sul processo civile e penale. Il quadro delle mozioni approvate dagli oltre mille delegati flagella con una serie di critiche, da quelle più generiche ad altre più puntuali, le misure con cui a breve tutti gli operatori dovranno fare i conti.

Andiamo con ordine, allora. Sul processo civile, a non convincere sono, tra l'altro, l'aumento complessivo di costi ed oneri per il cittadino; l'introduzione di sanzioni pecuniarie e processuali; la compressione degli spazi della difesa; l'aumento della competenza del giudice di pace prima che venga esteso e messo a regime il processo telematico, di cui attualmente quell'organo è privo; l'attribuzione al magistrato di discrezionalità in ordine alle modalità di esercizio della difesa sottraendo la scelta all'avvocato; la riesumazione del mai rimpianto pro-

cesso societario; l'introduzione a scopo deflattivo della sanzione di inammissibilità collegata ai requisiti di forma degli atti.

Di più, «appare discutibile la commistione tra la negoziazione assistita e l'attività istruttoria stragiudiziale che si intende introdurre», mentre l'obbligo di effettuazione delle notificazioni esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata introduce un elemento di eccessiva rigidità.

Non meglio vanno le cose sul penale. Che viene investito da una raffica di critiche. Dove, a monte di una sottolineatura dell'assenza di investimenti stabili («l'inserimento di personale di supporto, a tempo determinato, in seno all'ufficio del processo rischia di non produrre gli effetti sperati»), a essere messi nel mirino sono una serie di interventi e di omissioni. È il caso della mancata razionalizzazione di alcune fasi processuali che, statistiche alla mano, rivendicano gli avvocati, rappresentano indebiti momenti di stasi: esemplare l'opzione "conservativo-riduttiva" adottata sull'udienza preliminare: è introdotta una "udienza filtro" dinanzi al giudice dibattimentale, con prevedibili complicazioni, dal difetto di terzietà, alle incompatibilità, al rischio di condizionamento del dibattimento, attesa la prognosi di condanna da cui dovrebbe prendere le mosse.

Ma poi, i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale sono rimessi alla discrezionalità degli uffici requirenti, incrinando il principio dell'obbligatorietà; le notificazioni, in larga misura sono addossate alla difesa perchè, invece di potenziare i canali di ricerca dell'imputato non detenuto per consentirgli l'effettiva conoscenza del procedimento, assegna al suo difensore, dopo una prima notifica spesso molto risalente, i relativi oneri a danno delle garanzie difensive.

Ancora, le mozioni approvate contestano le misure sulle impugnazioni che valorizzano la fase scritta in stridente contrasto con i principi di oralità e immediatezza del Codice di procedura penale, le disposizioni sul mandato a impugnare, l'estensione del catalogo dei reati perseguibili a querela.

E poi, sul tavolo delle richieste, il Congresso nazionale forense mette anche la sospensione dell'entrata in vigore della riforma Orlando sui giudici di pace, in attesa delle necessarie misure attuative, la cancellazione di qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di voto degli avvocati nei consigli giudiziari, la realizzazione di un'unica piattaforma telematica in grado di supportare gli avvocati e la contestuale trasposizione nei Codice delle norme in materia di processo telematico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Nel civile non piace l'aumento dei costi per il cittadino e la compressione degli spazi di difesa**

**I DUBBI SUL PENALE**

E sul penale il Congresso forense mette nel mirino l'eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri di priorità per l'esercizio del-

l'azione penale e la disciplina delle notificazioni. Non convince anche la riforma dei presupposti per la celebrazione del processo in assenza dell'imputato



**Alla guida.** Il tavolo di presidenza del XXXV Congresso nazionale forense; al centro, la presidente del Cnf Maria Masi

PIoggia di critiche dell'avvocatura sulle riforme in arrivo

**SUPERBONUS 110% TUTTI I CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ.**

**SUPER BONUS Come cambia**

159329

*Il progetto di un percorso certificativo è stato lanciato da Aigi e si rivolge ai General Counsel*

# Giuristi d'impresa, in arrivo la certificazione di competenza

**Illegale è sempre più un manager e partecipa alle strategie**

PAGINE A CURA  
DI FEDERICO UNNIA

**G**iuristi d'impresa con il bollino blu. L'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi), dopo la riconferma alla presidenza di Giuseppe Catalano, ha lanciato un progetto molto ambizioso, cioè quello di certificare, attraverso un team di partner e un modello proprietario, le competenze dei componenti dei team legali interni. Una scelta dettata dalla crescente complessità delle attività che fanno capo alla direzione affari legali e dal ruolo sempre più strategico che l'in-house counsel assume.

Di «certificazione» delle professionalità si parla da tempo, sulla base dei principi dell'Unione Europea in materia di libertà di circolazione e di concorrenza e alle esigenze imposte dai cambiamenti del mercato. In Italia, se ne parla dal 14 gennaio 2013, data dell'entrata in vigore della legge 4/13, che regola le professioni non organizzate in albi o collegi, che ha aperto nuovi importanti orizzonti e riconoscimenti per tutte quelle professioni che sono presenti sul mercato, ma non sono riconosciute né valorizzate come dovrebbero essere.

«È un processo che offre al mercato una tutela in quanto, attraverso la certificazione di tali professionalità, si attesta che una determinata persona, che verrà valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite e contenute nei documenti tecnici di riferimento, quali norme, prassi o schemi di certificazione proprietari, possiede i requisiti necessari a operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività», spiega **Giuseppe Catalano**, presidente di **Aigi**. «All'interno di questo contesto, Aigi tre anni fa ha deciso di definire un modello di certificazione del giurista d'impresa, partendo dal presupposto che si tratta di uno strumento usato efficacemente per altre categorie professionali

(gli esperti di audit o di compliance), per le quali si sono avuti importanti riscontri positivi nel mercato dei professionisti. L'intenzione della Associazione è quella di costituire, in tempi brevi, uno standard riconosciuto a livello nazionale e internazionale (anche attraverso il network di associazioni gemelle in altri paesi) relativo alla figura del Giurista d'Impresa. A tutto ciò, si accompagna un altro degli obiettivi storici di Aigi che è quello dell'erogazione di formazione in modo continuativo e permanente agli In-House Counsel, che verrebbe maggiormente garantita nel processo certificativo e di mantenimento della certificazione».

«I punti di forza sono pluri, sotto tanti profili e prospettive, alcune già trattate dal punto di vista del riconoscimento della categoria professionale. Volendo fare una sintesi, la certificazione rappresenta la conferma di una professionalità che, nel mercato del lavoro di oggi, valorizza e favorisce anche i processi di selezione», aggiunge **Giorgio Martellino** vice-presidente di Aigi e general counsel di **Avio spa**.

«Oltretutto, l'avvio di questo percorso certificativo garantisce la massima visibilità dell'in-house counsel in ambito aziendale, con l'attestazione di hard e soft skills che possono essere inserite in un processo di talent management aziendale. In questo senso, l'aver creato una partnership tra Aigi, una società di certificazione e un gruppo di headhunting consente di avere uno strumento dinamico ed al passo con le richieste delle aziende, le quali (al di là del mercato) saranno le prime beneficiarie dell'implementazione di questo tipo di certificazione, potendo contare su professionisti qualificati dal punto di vista della maggior chiarezza di ruoli professionali e delle necessarie associate soft skill».

«La certificazione di qualità del giurista d'impresa è sicuramente una prima importante tappa del percorso che si deve compiere per arrivare al riconoscimento diffuso di

tale ruolo nel mondo delle imprese, nonché per la definizione di una costante e valida formazione e aggiornamento del giurista d'impresa e ciò, in parallelo ad un auspicabile intervento diretto da parte dei Consigli dell'Ordine e del mondo dell'Avvocatura in generale», dice **Giulio Fazio**, general counsel di **Enel**. Lo schema di certificazione fornisce inoltre un presidio di natura «deontologica», che permette di delineare il profilo di un professionista indipendente ed autorevole, su cui l'impresa può contare». La creazione di uno standard qualitativo, di riferimento nazionale, favorisce una riflessione su quali siano i requisiti fondamentali che inquadrono la figura del giurista d'impresa, per riconoscerne la professionalità ed il perimetro di azione del suo operato. Nel contesto economico attuale, il giurista d'impresa è chiamato a svolgere un sempre più stringente ruolo di garante della legalità dell'andamento dell'attività di impresa. «Il coinvolgimento diretto nell'attività di gestione dell'impresa, da parte di un professionista legale formato e competente, consente non solo di prevenire i rischi di natura legale, ma anche di rendere tali processi di business più semplici ed efficaci. In un mondo molto regolato, l'attività di consulenza legale, fornita da un giurista d'impresa, indipendente ed autonomo, garantisce un valore aggiunto, oltre ad un presidio fondamentale per portare avanti con criteri di sostenibilità l'impresa. A fronte di un piano economico epocale, come il Pnrr, il giurista d'impresa gioca un ruolo quanto mai fondamentale, affinché si attui un serio percorso di legalità all'interno dell'azienda e in tutte le interazioni che l'azienda dovrà avere per porre in essere i progetti di sviluppo previsti dal Pnrr. Questo costituisce un presidio, prima che siano costretti ad intervenire i controlli esterni della magistratura in caso di abusi. Una platea di professionisti debitamente formati ed indipendenti, quale punto di riferimento all'in-

terno della compagine aziendale, rappresenta una garanzia di cui può giovare in ultima istanza l'intero Sistema Paese» aggiunge **Fazio**.

«Sotto la presidenza di Giuseppe Catalano, Aigi ha intensificato le sue iniziative finalizzate ad una crescita professionale della figura del legale di impresa. La certificazione è un ulteriore strumento che può essere utile a promuovere l'eccellenza dei legali interni. Il giudizio non può che essere positivo, fatto salvo naturalmente vedere come l'iniziativa verrà attuata in pratica e che accoglimento avrà da parte di legali interni e aziende» dice **Bruno Co**va socio del dipartimento corporate di **Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP Studio Legale**.

«Il meccanismo di certificazione consentirà un controllo di qualità sulle competenze professionali, che in una professione non regolata come quella del legale di impresa è per ora affidato alla buona volontà del singolo ed alle iniziative di alcune aziende. Il meccanismo va oltre alla mera formazione permanente di natura tecnica, aggiungendo dei «check point» per verificare la complessiva professionalità dell'individuo. Non dimentichiamoci che la professione di legale interno è in costante evoluzione, come dimostrato dai profili ricercati dal mercato, molto diversi da quelli di alcuni anni fa. La sfida è sempre quella di riuscire ad adattare professionalità e modo di operare alle necessità dell'azienda e dei mercati in cui opera. Il legale di impresa deve evolversi almeno alla stessa velocità della propria azienda, e i più bravi devono saper anticipare i cambiamenti, facendosi interpreti presso l'organizzazione in cui operano. Penso ad esempio ai temi Esg».

In un periodo dove la legalità è quanto mai d'attualità (vedi Pnrr) che ruolo deve svolgere il General counsel? «Parlerei non solo di Gc, ma di figure di legali interni in generale. Gli ultimi anni hanno infatti visto l'emergere di altre figure professionali, come il segretario del cda e il

Chief Compliance Officer, i cui ruoli erano prima assorbiti in quello del Gc. Ogni azienda ha una sua ricetta su che ruolo dare a ciascuna di queste figure in materia di legalità. Ciò che non è in dubbio è che la legalità è diventata un tema centrale per ogni azienda, e che i legali interni devono essere fra i maggiori protagonisti della sua tutela», chiosa Cova.

Secondo **Adriano Peloso**,

General counsel di **Dedalus Italia**, «l'iniziativa è unica nel campo delle certificazioni, in quanto sino ad oggi non era mai stato avviato un progetto di certificazione della figura professionale del giurista d'impresa. Pertanto, la certificazione è sicuramente la via più innovativa ed attuale per giungere alla definizione delle corrette caratteristiche e regole che determinano la figura dell'in-house counsel. La certificazione rappresenta un modo per confermare il proprio profilo professionale, con conseguente possibile vantaggio competitivo nei processi di ricerca e selezione del personale. Inoltre, la certificazione garantisce la massima visibilità del professionista, che possono essere inserite in un processo di talent management aziendale. Allo stesso tempo, la certificazione garantisce e assicura la necessaria formazione continua per lo svolgimento del ruolo di Giurista d'Impresa».

«Il giudizio è senz'altro positivo. Da troppo tempo la realtà del giurista d'impresa è valutata come «altro» dal mondo dell'avvocatura quando il trend di mercato, ormai consolidato, dimostra che la stragrande maggioranza dei legali interni sono avvocati e sempre più spesso accedono alla carriera in house dopo un percorso più o meno consolidato come avvocati del libero foro. Allo stesso modo si assiste ad una permeabilità tra i due percorsi di carriera (anche nella direzione inversa) che non giustifica un trattamento deteriorato per i giuristi d'impresa» commenta **Micaela Vescia**, direttore degli Affari legali e societari di **Atm Milano**. «Al di là delle declinazioni tecniche del progetto, l'iniziativa ha il merito di innescare un percorso di avvicinamento tra la categoria dei legali interni e la categoria degli avvocati del libero foro, fino ad arrivare auspicabilmente alla formazione di un albo dei legali interni

che ne certifichi l'esperienza pratica così come la formazione permanente, che è oggi imposta agli avvocati iscritti all'albo generale e all'albo speciale degli enti pubblici. Il legale in house è da tempo al centro di sfide che coinvolgono le aziende e che richiedono un ruolo di coordinamento e di intervento. Mi riferisco in particolare al ruolo, a mio avviso cruciale, del legale interno nel processo di implementazione degli obiettivi Esg identificati dall'azienda così come alla centralità del presidio legale su tutta l'operatività legata all'attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli stringenti tempi che il Piano impone alle aziende» aggiunge.

Per **Umberto Baldi**, General counsel di **Snam Spa** «si tratta di un'iniziativa certamente interessante perché permette di conferire maggiore dignità a una figura professionale ormai presente in tantissime realtà imprenditoriali, anche solo di piccole/medie dimensioni. Basti pensare ad alcune note start-up che, pur non avendo ancora raggiunto dimensioni rilevanti o strutture complesse, hanno compreso da subito l'importanza di avere a bordo un legale con competenze multidisciplinari per affrontare le sfide del proprio business in modo prudente e consapevole. Credo che per la riuscita del progetto sarà determinante definire attentamente i criteri di accesso e le tipologie di assessment cui sottoporre i candidati, che ovviamente dovranno in primis dimostrare di avere ottime conoscenze giuridiche. L'Albo che si intende costituire diventerebbe uno strumento di tutela e promozione dei suoi membri. Ad esempio, potrebbe agevolare le aziende nella selezione del proprio team legale. Purtroppo ho constatato di persona che non è sempre facile individuare risorse dotate dei requisiti necessari per svolgere efficacemente attività legale in azienda. La certificazione prevista dovrebbe garantire invece il possesso di soft skills importanti (multidisciplinarietà, abilità di muoversi in contesti complessi, capacità di gestire contemporaneamente più progetti) ed il raggiungimento di un certo grado di maturità professionale, anche in termini di business e risk management».

**Remo Danovi**, già presidente del Consiglio nazionale forense e dell'Ordine degli avvocati di Milano, oggi a capo dello studio legale **Dano-**

**vi & Partners** ha sempre riconosciuto l'importanza di Aigi per la volontà di rispettare i valori della professione di giurista, come è attestato dal codice deontologico a suo tempo introdotto. «L'iniziativa si pone quindi nel contesto generale di valorizzazione della professionalità e merita per questo considerazione e approvazione, senza pensare a finalità od obiettivi non dichiarati. Lo strumento proposto intende riconoscere ai componenti della Associazione standard di qualità, competenza e conoscenza, che Organismi dedicati dovrebbero certificare. Si pongono nel solco dei requisiti che tutte le professioni richiedono normalmente non solo per garantire l'iscrizione, ma anche per assicurare all'esterno sulla qualità dei servizi offerti. Come sempre accade, peraltro, e tanto più in questo settore, la realtà vince su ogni attestazione formale. Guardando al futuro e alle sfide, penso al limite del ruolo. Il legale interno vive la contraddizione della sua configurazione, tra libertà e indipendenza, senza possibilità concreta di immaginare attualmente cambi di prospettiva, se non nel miglioramento delle condizioni della prestazione dell'attività e nel riconoscimento della sua specificità. La vera sfida è dunque sempre la qualità tecnica ed etica della prestazione, poiché solo la massima professionalità assicura la dignità e il superamento implicito dei limiti del ruolo. In questo contesto il problema della legalità è sempre attuale, se si pensa ad esempio alle colossali truffe che sono state denunciate in connessione con i provvedimenti economici presi da ultimo dal Governo. Ma il problema è più ampio, tanto più in questo periodo di emergenze che rendono sofferente la vita politica, economica e sociale del Paese. Direi che non servono maggiori controlli, ma una maggiore educazione etica, il riconoscimento del diritto degli altri, come abbiamo detto in tante occasioni».

Per **Agostino Nuzzolo**, General counsel di **Tim**, «il legale interno svolge un'attività per molti versi assimilabile a quella di un avvocato iscritto all'albo. Ancora oggi, la posizione di dipendente di un'azienda è incompatibile con quella di iscrizione all'albo legale e in questo senso, l'iniziativa intrapresa, risultando un buon compromesso per qualificare certe competenze necessarie, prescindendo dal processo di qualificazione

dell'albo avvocati. La qualificazione che si vuole fornire sarà sicuramente un ulteriore elemento di supporto e di conferma delle qualità del candidato. Circa le sfide future per i GC è difficile identificare un percorso unitario per tutti i legali interni. Si tratta di un manager che dovrà affrontare le sfide della sua azienda e del settore in cui opera. Detto ciò, se proprio si vogliono individuare dei fattori comuni, il riferimento è alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie».

«Conosco Aigi da molti anni e so che una delle loro missioni costitutive è il riconoscimento legale della professione di Giurista d'Impresa: svolgendo da oltre 25 anni questo ruolo non posso che condividere questa aspirazione, ma purtroppo fino ad oggi troppe volte le nostre aspettative sono andate deluse» attacca **Cristian Tessari** direttore dell'Ufficio legale di **Henkel Italia**, Grecia e Cipro. «Mi sembra che l'approccio scelto questa volta da Aigi possa essere vincente, passando infatti attraverso l'utilizzo di una norma statale già vigente (la già citata legge n. 4 del 14 gennaio 2013) e già utilizzata con successo per la certificazione di altre figure professionali. Forse il risultato potrà non avere il rango di un riconoscimento formale da parte dell'ordine forense, potrà non consentire agli In-house di svolgere funzioni che sono loro oggi precluse, ma costituirà un primo passo concreto e tangibile su cui costruire altro nei prossimi anni. La circostanza di non dover attendere l'approvazione di nuove norme specifiche per ottenere la certificazione costituisce indubbiamente un punto di forza della nuova iniziativa Aigi, come pure l'aver già definito in maniera precisa e puntuale una serie di adempimenti destinati a ciascun potenziale candidato alla certificazione: ciò costituisce infatti un elemento di serietà e credibilità del progetto, non passibile della censura di prestarsi a garantire un «pezzo di carta» a chiunque».

Chi collaborerà con Aigi nella certificazione è **Badenoch + Clark**, società di head hunting specializzata nella ricerca e selezione di personale altamente qualificato e nella valutazione dei migliori professionisti presenti sul mercato del lavoro. «La certificazione prevede un report, redatto da Coach certificati, attraverso il quale il professionista assume consapevolezza dei propri

punti di forza e delle competenze che è necessario sviluppare maggiormente. Questo documento ha diverse finalità: può essere utilizzato durante un iter di selezione per dimostrare al Recruiter, attraverso una certificazione, le proprie soft skill. Oppure, il professionista stesso ha la possibilità di presentare alla propria azienda la certificazione ottenuta (o quelle dei collaboratori del proprio team) con l'obiettivo di investire in formazione, in percorsi di upskilling o coaching» spiega **Thomas Vella**, Principal di Badenoch + Clark. «Storicamente, la dimensione delle competenze di un legale è sempre stata accostata all'area più tecnica, principalmente alla preparazione giuridica. Questa dinamica è risultata efficace fino a quando gli uffici legali delle aziende erano costituiti da uno o pochi giuristi interni e, nell'organigramma aziendale, il responsabile legale non risultava mai un decision maker. «Intervistando oggi un Gc si ha la netta percezione di incontrare un manager d'azienda, strutturato, ben inserito nelle dinamiche aziendali, garante di nuovi processi, conoscenze e metodologie di lavoro e responsabile della crescita di un team. Risulterebbe limitante valutare la performance e la professionalità di un giurista facendo riferimento solo alle sue competenze tecniche».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca  
 rmiliacca@italiaoggi.it  
 e Gianni Macheda  
 gmacheda@italiaoggi.it



**Giuseppe Catalano**



**Giorgio Martellino**



**Giulio Fazio**



**Bruno Cova**



**Adriano Peloso**




**Micaela Vescia**



**Umberto Baldi**



**Remo Danovi**




**Agostino Nuzzolo**



**Cristian Tessari**



**Thomas Vella**




PROFESSIONI/1


## Arrivano gli aiuti anti inflazione: 451mila richieste per il contributo

Sono 451mila le domande già presentate dai professionisti per i bonus anti inflazione da 200 e 150 euro. In particolare, 217mila arrivano dai professionisti iscritti all'Inps e 234mila dagli ordinistici iscritti alle Casse. E tra queste ultime una su tre viene dagli avvocati. Da mercoledì i primi pagamenti: a chi ha dichiarato redditi 2021 sotto i 20mila euro spetteranno i due bonus per un totale di 350 euro, mentre chi ha dichiarato redditi fino a 35mila euro riceverà 200 euro.

**Maglione e Uva** — a pag. 17



CHRISTIA DELLAVEDOVA



159329

# Bonus anti inflazione prenotato da oltre 451mila professionisti

**Il primo monitoraggio.** Per l'indennità da 200 e da 150 euro alle Casse di previdenza sono arrivate 234mila domande (una su tre da un avvocato). Altre 217mila dagli iscritti alla gestione separata Inps

**Valentina Maglione  
Valeria Uva**

**S**ono già oltre 450mila i professionisti che hanno chiesto i bonus anti inflazione da 200 euro e da 150 euro. Dopo l'avvio delle richieste, lo scorso 26 settembre, le Casse di previdenza di categoria hanno infatti ricevuto più di 234mila domande, più di una su due per entrambi i bonus (opzione riservata a chi ha un reddito 2021 sotto i 20mila euro), mentre altre 217.874 domande sono state trasmesse all'Inps dai professionisti iscritti alla gestione separata.

E già questa settimana, da mercoledì 12 ottobre, le Casse professionali faranno partire i primi pagamenti per entrambi i bonus. A giudicare dai numeri, anche se le somme saranno versate in ordine cronologico di presentazione della domanda, la capienza finanziaria non impensierisce. L'ondata di piena si è infatti concentrata nei primi giorni, come nel più classico dei click day, e oggi il flusso si è ridotto: Cassa forense, l'ente di categoria con più domande (una su tre delle 234mila), ne ha ricevute 75.438 nei primi sette giorni (si veda il grafico) e poi 5mila dal 4 al 7 ottobre, arrivando così a 80.312 richieste. Di questo passo anche chi dovesse decidersi all'ultimo momento - magari per avere chiaro il quadro dei redditi, dato che c'è tempo fino al 30 novembre per la richiesta - non dovrebbe restare a bocca asciutta.

## Bonus e risorse

Previsto dal decreto legge Aiuti-bis, il bonus da 200 euro è destinato ai professionisti con redditi 2021 dichiarati

fino a 35mila euro, iscritti alla gestione separata Inps o alle Casse di previdenza di categoria. Per finanziarlo c'è una dote di 600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni riservati alle Casse professionali. Il decreto legge Aiuti-ter ha poi introdotto un ulteriore bonus da 150 euro per chi ha redditi entro i 20mila euro, finanziato con altri 412 milioni di euro, questa volta in condivisione tra Inps ed enti di categoria.

Ebbene, al momento le somme richieste alle Casse professionali si attestano su un totale di 68,3 milioni di euro per entrambi i bonus (si veda il grafico a fianco) che potrebbe persino diminuire alla fine, perché non tutte le domande presentate saranno poi ammesse (oltre ai redditi occorre vagliare eventuale doppia iscrizione all'Inps, l'iscrizione alla Cassa al 18 maggio scorso e una parziale regolarità contributiva). Dei circa 69 milioni, 46,8 sono destinati a chi ha richiesto il bonus da 200 euro: una volta pagate queste domande, restano ancora più della metà dei 95,6 milioni a disposizione. Dunque, come l'associazione delle Casse (Adepp) aveva preventivato, non si intravedono problemi di capienza. Ma anche per la quota aggiuntiva di 150 euro non dovrebbero esserci difficoltà: i fondi "prenotati" dai professionisti ordinistici finora ammontano a circa 22 milioni.

Forti anche di questo andamento, le Casse hanno quindi comunicato al ministero del Lavoro l'intenzione di pagare da subito tutto, fino a 350 euro, a chi ne ha diritto. I primi bonifici arriveranno, appunto, a partire dal 12 settembre, a una settimana dall'invio al Ministero del primo monitoraggio settimanale. E così via a seguire con l'invio delle domande settimanale (il

giorno dovrebbe essere il martedì) e il pagamento dalla settimana seguente.

## I numeri

Le 234mila istanze ricevute dalle Casse sono lontane dalle stime di 450mila domande ipotizzate in un primo momento dagli stessi enti. Per diverse ragioni. Innanzitutto la stima si basava sul numero di richieste per il bonus 600-1.000 euro (mezzo milione quelle arrivate) che era sicuramente più allettante.

Ma la distanza può rivelarsi anche una buona notizia. Le previsioni infatti erano basate sui redditi del 2020 (ultimi disponibili), mentre le domande sono legate ai redditi del 2021 che quindi, passati i primi mesi della pandemia, secondo la cartina di tornasole dei bonus potrebbero per molte categorie essere cresciuti. Qualche conferma arriva da chi già ha raccolto le dichiarazioni: i consulenti del lavoro ad esempio nel 2021 hanno registrato un +10% di incremento sia del volume d'affari che del reddito medio.

## Domande telematiche

Con le piattaforme per l'invio telematico già rodiate con i bonus 600-1.000 euro, per tutte le Casse il sistema ha retto anche all'urto del primo giorno di click day. Alcuni enti si sono attrezzati per consentire al professionista che si accorge di aver fatto un errore o di non avere, a conti fatti, diritto al bonus di annullare la domanda sempre online (è così ad esempio per gli psicologi di Enpap) o di scaricare un modulo cartaceo da inviare via Pec per chiedere la revoca (ingegneri e architetti di Inarcassa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La mappa

Numero di domande per bonus 200 e 150 euro arrivate al 3 ottobre per categoria e impegno di spesa

CATEGORIA	CASSA	0 40.000 80.000	TOTALE DOMANDE	DI CUI ANCHE PER 150 €	VALORE BONUS IN MIGLIAIA €	
					200€	150€
Architetti e ing.	Inarcassa		44.085	26.644	8.817	3.996,6
Avvocati	Cassa Forense		75.439	52.446	15.087,8	7.866,9
Biologi (*)	Enpab		7.100	5.117	1.420	767,5
Commercialisti (**)	Cdc		15.900	7.560	3.180	1.134
Consul. del lavoro	Enpacl		6.446	3.333	1.289,2	499,9
Farmacisti	Enpaf		961	466	192,2	69,9
Geometri (*)	Cassa Geometri		22.934	12.826	4.586,8	1.923,9
Giornalisti	Inpgi		4.664	4.193	932,8	628,95
Medici e dentisti	Enpam		12.067	6.693	2.413,4	1.003,95
Notai	Cassa Notariato		20	10	4,0	1,5
Periti industriali (**)	Eppi		2.472	1.247	494,4	187,0
Pluricategoriale	Epap		3.242	1.928	648,4	289,2
Psicologi (*)	Enpap		25.200	16.700	5.040	2.505
Ragionieri (***)	Cnpr		5.379	2.553	1.075,8	382,95
Veterinari (*)	Enpav		8.400	5.880	1.680	882
<b>TOTALE</b>			<b>234.309</b>	<b>147.596</b>	<b>46.861,8</b>	<b>22.139,4</b>

Nota: esclusi infermieri di Enpapi, periti agrari e agrotecnici di Enpaia ed agenti di commercio Enasarco; (\*) aggiornati al 7 ottobre; (\*\*) aggiornati al 6 ottobre; (\*\*\*) aggiornati al 5 ottobre. Fonte: elaboraz. Il Sole 24 Ore su dati delle Casse



**LE PRIME STIME**  
Sul Sole 24 Ore del 12 settembre la stima di 450mila domande attese per il bonus 200 euro, che si basava però sui redditi 2020 dichiarati alle Casse. Evidentemente cresciuti nel 2021




**I PAGAMENTI**  
Dagli enti di categoria via ai versamenti per entrambi i bonus dalla data di mercoledì 12 ottobre




**GLI IMPORTI**  
Le somme richieste alle Casse per i due aiuti ammontano finora a 69 milioni di euro

**Sconti edilizi**  
Bonus casa e 110%,  
da oggi spazio  
alla correzione  
di errori e omissioni



**Luca De Stefani**  
— a pag. 38



159329

# Bonus casa e 110%, la correzione passa dalla sanzione di 250 euro

## Immobili

Al via la remissione in bonis per sanare errori sostanziali o comunicazioni omesse

La risoluzione 58 conferma il codice tributo 8114 da utilizzare nell'F24 Elide

Luca De Stefani

Via libera alla remissione in bonis per inviare, entro il 30 novembre 2022, le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, il cui invio è già scaduto lo scorso 29 aprile 2022, ma è stato omesso ovvero per correggere comunicazioni già inviate con errori sostanziali (o, se si desidera, con errori anche formali), a patto che il credito generato dalla prima comunicazione sia stato rifiutato dal cessionario o dal fornitore ovvero, in caso contrario, a patto che sia stata inviata via pec alle Entrate l'istanza di «annullamento dell'accettazione del credito». Con la risoluzione 58/E, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».

La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:

- per effettuare il primo invio all'agenzia delle Entrate, nei casi

di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva);

- per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni «sostanziali» (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;
- per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l'invio via pec alle Entrate dell'istanza di «annullamento dell'accettazione del credito», nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest'ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).

Si ritiene che l'istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l'invio via pec alle Entrate dell'istanza di «annullamento dell'accettazione del credito» (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla pec prevista dall'agenzia nella circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafi 5, ma non vietata.

Le comunicazioni trasmesse nel

mezzo di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data. Per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare il modello Redditi 2022 entro il 30 novembre 2022 e per i quali la scadenza della trasmissione della comunicazione scadrà lunedì prossimo, 17 ottobre 2022 (articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legge 70/2011 per la proroga da sabato 15 a lunedì 17 ottobre 2022), la remissione in bonis potrà essere utilizzata solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 18 ottobre (la circolare delle Entrate riporta la data del 16 ottobre 2022, non considerando la proroga del week-end) e il 30 novembre 2022 (circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5.4).

### F24 Elide

Nella sezione del «contribuente» dell'F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 («cessionario/fornitore») nel campo «codice identificativo»; nel campo «anno di riferimento» va riportato l'anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«**SUPERBONUS: COME CAMBIA**»  
Venerdì 14 ottobre con Il Sole 24 Ore (a 1 euro oltre il pezzo del quotidiano) l'Instant book «Superbonus: come cambia»

con il testo della circolare 33/E delle Entrate, che contiene gli ultimi importanti chiarimenti sui bonus edilizi, e i commenti alle principali novità.

# Bonus casa, cessioni ai supplementari

## Crediti d'imposta

**Invio fino al 30 novembre per chi manca la scadenza o deve annullare l'opzione**

Tempi extra per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura. Nel calendario dei bonus casa si aggiunge una nuova data chiave: il 30 novembre 2022, termine entro cui si potranno ancora trasmettere le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate

residue delle spese 2020. È una novità arrivata con la circolare 33 delle Entrate di giovedì 6 ottobre, che consente di sfruttare l'istituto della remissione in bonis a chi – complice il blocco del mercato – non rispetta l'appuntamento ordinario. Un appuntamento che per la maggior parte dei proprietari è scaduto il 29 aprile scorso. E che invece per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare è ancora aperto e scadrà il 15 ottobre: anche loro, comunque, potranno sfruttare la remissione in bonis entro il 30 novembre.

**Aquaro e Dell'Oste** — a pag. 6



# Cessioni bonus casa, cambia il calendario delle comunicazioni

**Dopo la circolare.** Invio possibile fino al 30 novembre per chi ha perso la scadenza ordinaria o deve annullare un'opzione con errori gravi

Pagina a cura di

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste**

Tempi extra per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura. Nel calendario dei bonus casa si aggiunge una nuova data chiave: il **30 novembre 2022**, termine entro cui si potranno ancora trasmettere le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese 2020.

È una novità arrivata con la circolare 33 delle Entrate di giovedì 6 ottobre, che consente di sfruttare l'istituto della remissione in bonis a chi – complice il blocco del mercato – non rispetta l'appuntamento ordinario.

Per la maggior parte dei proprietari, il termine era il **29 aprile** scorso (già prorogato rispetto alla scadenza di legge che sarebbe stata il **16 marzo**). Questi soggetti avranno ora poco meno di **due mesi** per perfezionare la comunicazione.

Per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare, invece, il termine ordinario è ancora aperto e scade sabato prossimo, il **15 ottobre**. Anche loro, comunque, se mancheranno questo appuntamento, potranno sfruttare la remissione in bonis entro il 30 novembre.

L'invio tardivo non comporta grandi penalità. Bisogna solo versare con modello F24 una sanzione da 250 euro (non compensabile né rav-

vedibile). Ma il rimedio della remissione non è aperto a tutti: oltre ad avere i requisiti sostanziali per fruire della detrazione, non devono essere in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti, e occorre avere un accordo con i cessionari o una fattura scontata «precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione». Significa, ad esempio, che un privato che ha pagato spese agevolate dal superbonus nel 2021, se non ha un accordo di cessione con una banca con data entro il **28 aprile 2022**, non potrà perfezionare la comunicazione entro fine novembre neppure se dovesse trovare un compratore grazie alle nuove norme "sblocca mercato" dei decreti Aiuti e Aiuti-bis, come convertiti dal Parlamento. In pratica, potrebbe vendere solo le rate dalla seconda alla quinta (la detrazione è quinquennale), comunicando la cessione entro il **16 marzo 2023**. La prima rata, invece, dovrebbe usarla per forza in dichiarazione dei redditi, e se è incapiante la perderebbe in tutto o in parte.

Discorso diverso per lo sconto in fattura: è infatti evidente che, se c'è una fattura "scontata" relativa a spese 2021, è automaticamente rispettato il requisito temporale.

Entro il 30 novembre chi ha le carte in regola per sfruttare la remissione in bonis potrà anche cedere le rate residue delle spese 2020. Pensiamo a un intervento di bonus facciate pagato a fine 2020, per il

quale il proprietario ha già detratto la prima rata nel modello 730 presentato nel 2021. Se entro il 28 aprile 2022 aveva trovato un potenziale acquirente per le nove rate successive (la detrazione è decennale) ora potrà inviare la comunicazione di cessione. Se invece l'acquirente lo troverà nelle prossime settimane, dovrà usare in dichiarazione anche la seconda rata e potrà cedere solo le ultime otto, fino al 16 marzo 2023.

La stessa scadenza del 30 novembre è utile anche per trasmettere un'eventuale nuova comunicazione nel caso in cui le parti debbano annullare una precedente comunicazione viziata da errori sostanziali e già accettata. L'annullamento segue le nuove regole dettate la scorsa settimana dall'Agenzia: invio via Pec del modello allegato alla circolare 33/E, con firma di entrambe le parti e dettaglio dei crediti coinvolti.

Anche alle comunicazioni inviate nel mese di novembre 2022 si applica la procedura ordinaria di correzione, quella che era già prevista prima della circolare 33/E. In pratica, entro il 5 del mese successivo – cioè il **5 dicembre** – sarà possibile annullare o sostituire gli invii già effettuati. Attenzione, però, perché dopo questa data non si potranno più fare modifiche e annullamenti. Chi arriverà a ridosso di fine novembre avrà perciò pochissimi giorni per rimediare a eventuali sviste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La trasmissione tardiva rimette in gioco chi aveva già un'intesa con una banca e ha subito il blocco del mercato**

## Domande & Risposte

1

### Cosa accade in caso di errore nella comunicazione di cessione dei crediti?

La comunicazione può essere annullata, nella "Piattaforma cessione crediti", entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Entro lo stesso termine, si può anche inviare una comunicazione sostitutiva: nella Piattaforma saranno poi visibili solo gli importi indicati con quest'ultima comunicazione (i crediti comunicati in ciascun mese sono disponibili entro il 10 del mese successivo).

2

### E se il termine per annullare o correggere la comunicazione è scaduto?

Il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore, tramite la Piattaforma, rimuovendo così gli effetti della comunicazione errata. L'accettazione e il rifiuto del credito, invece, non possono essere annullati, né si possono correggere gli eventuali dati indicati. Se dunque il cessionario ha già accettato il credito (oggetto di prima cessione), si può sfruttare la nuova richiesta di annullamento.

3

### Come funziona la richiesta di annullamento?

Il modello per chiedere l'annullamento va inviato via Pec alle Entrate (indirizzo [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it)), sottoscritto digitalmente o con firma autografa sia dal cessionario che dal cedente (per lavori sul condominio, l'amministratore o il condomino incaricato della comunicazione errata). Può essere presentato da un soggetto delegato. Per ogni

cessionario vanno indicati i dati dei crediti accettati per errore (inclusi quelli di ogni rata annuale utilizzata).

4

### L'annullamento serve per qualsiasi tipo di errore?

No. La procedura di annullamento vale solo per gli errori «sostanziali», che alterano l'importo o la spettanza del credito (come il codice intervento o il codice fiscale del cedente). Per gli errori formali (recapiti, dati catastali, codici di asseverazione Enea, eccetera) non serve annullare la comunicazione accettata: basta inviare alla stessa Pec una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, con cui si evidenzia l'errore.

5

### Cosa si può fare dopo l'annullamento?

Si può subito inviare una nuova comunicazione, se non è ancora scaduto il termine base. Altrimenti, si può ricorrere all'invio tardivo con la remissione in bonis: entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza annuale di trasmissione (per le spese 2021 e le rate residue delle spese 2020, entro il 30 novembre 2022).

## Fisco e immobili



**Date chiave.** La remissione in bonis può avvenire nel termine d'invio ordinario

La lente dell'Agenzia  
«Gli indici sono alert  
che inducono  
a ulteriori controlli»



Gli indici sono esemplificativi e non sono un motivo per stabilire che un credito sia inesistente o che non vi sia stata diligenza nell'acquisto.

**ERNESTO MARIA RUFFINI** Direttore delle Entrate

# Bonus edilizi regolarizzabili

*Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione minima di 250 euro per sanare l'invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione o sconto*

Pronto il codice tributo utilizzabile per eseguire il versamento della sanzione minima (euro 250) per avvalersi dell'istituto della remissione in bonis ai fini dell'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni (cessione e/o sconto sul corrispettivo) dei bonus edilizi. L'Agenzia delle entrate ha confermato che il versamento della sanzione deve essere eseguito con il modello di delega "F24 ELIDE", indicando il codice 8114.

Poggiani a pag. 30

**DI FABRIZIO G. POGGIANI**

**P**ronto il codice tributo (8114) utilizzabile per eseguire il versamento della sanzione minima (euro 250) per avvalersi dell'istituto della remissione in bonis ai fini dell'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni (cessione e/o sconto sul corrispettivo) dei bonus edilizi.

L'Agenzia delle entrate ha emanato ieri la risoluzione n. 58/E confermando che il versamento della sanzione deve essere eseguito con il modello di delega "F24 ELIDE", indicando il codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS", già istituito e modificato con precedenti documenti di prassi (risoluzione 46/E/2012 e 42/E/2018); nel modello F24 deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura con il codice "10" denominato "cessionario/fornitore".

Si ricorda, infatti, che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare (n. 33/E/2022 § 5.4), ha ammesso la possibilità di avvalersi

*Cessione e sconto in fattura: una chance a chi ha sfiorato sulla comunicazione dell'opzione*

## Bonus edilizi: 250 € e in regola Dall'Agenzia il codice tributo per la remissione in bonis

dell'istituto della "remissione in bonis", di cui al comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012 da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione (provvedimento n. 35873/2022) relativa alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese 2020 entro il termine del 29/4/2022, per la generalità dei contribuenti, o del 15/10/2022, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022.

In effetti, l'Agenzia delle entrate ha ricordato, anche nella risoluzione in commento, i termini a regime ovvero l'invio entro il 16/03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ed entro il 16/3 dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui si sarebbe fruito della rata non utilizzata, per le rate residue, e ha chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche oltre i termini.

Al fine di poter utilizzare questo istituto, che permette la regolarizzazione dell'adem-

pimento e il perfezionamento del trasferimento dei bonus, è necessario il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile, il possesso del contratto di cessione del credito o per l'ottenimento dello sconto sul corrispettivo in data anteriore alla scadenza ordinaria (29/4/2022 o 15/10/2022), l'assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell'Amministrazione finanziaria e, infine, il versamento della misura minima della sanzione (euro 250).


Di conseguenza, la generalità dei contribuenti che, entro il 29/04/2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, compresi quelli le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione, hanno tempo fino al 30/11/2022 per effettuare l'adempimento, versando con il modello di delega "F24 ELIDE", la sanzione minima di 250 euro, di cui al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. 471/1997, utilizzando il citato codice tributo "8114".

La trasmissione della nuova comunicazione, entro il termine di cui sopra, è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi

precedenti, l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

L'importo della sanzione (euro 250) deve essere versata tramite modello di delega "F24 ELIDE", ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, stante il fatto che la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione entro il 15/10/2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16/10 e il 30/11/2022. (Agenzia delle Entrate, circ. 33/E/2022 § 5.4).



© Riproduzione riservata



**Al fine di poter utilizzare questo istituto è necessario il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile**



159329

BONUS EDILIZI/La circolare delle Entrate con i chiarimenti post decreto aiuti bis

# Resta la morsa sulle cessioni

## Cessionari tenuti alle verifiche, oppure rei di colpa grave

DI GIULIANO MANDOLESI  
 E GIANLUCA STANCATI

**R**esponsabilità solidale nella cessione dei bonus edilizi: l'agenzia delle entrate allenta solo parzialmente la morsa sui controlli. Le verifiche diventano a tutti gli effetti un obbligo per i cessionari altrimenti non diligenti e rei della "colpa grave"; restano integralmente gli indici di verifica individuati nella circolare 23/E (non propriamente sconsigliata) ma vengono parzialmente disinnescati i più ostici da gestire per gli operatori, come quello sulla incoerenza patrimoniale/reddituale dei cedenti, sulla coerenza tra valore interventi e valore immobile e sull'effettiva esecuzione degli interventi. Questo è quanto possibile evincere dalla lettura della circolare 33/E pubblicata lo scorso 6 ottobre dall'agenzia delle entrate (si veda *ItaliaOggi* di ieri) contenente i chiarimenti alla disciplina delle cessioni di bonus edilizi post modifiche apportate dal dl aiuti bis (il dl 115/2022).

**I controlli diventano obbligatori.** Dall'analisi complessiva della circolare trova conferma "la temuta" interpretazione delle modifiche al regime di responsabilità apportate dal dl Aiuti-bis nel senso di ancorare il concetto di diligenza all'assolvimento di oneri controllo, la cui omissione, al tempo stesso, integra la "colpa grave" ovvero la condotta rilevante ai fini del concorso ex art. 9 del dlgs n. 472/1997. Sebbene siano proprio le menzionate modifiche normative ad offrire il destro a questo approccio, in termini sistematici e di principio, resta fortemente discutibile riconoscere siffatto obbligo in capo al cessionario che interviene post formazione del bonus e svolgimento dei controlli (visto, attestazione, asseverazione) posti a suo presidio.

**Gli indici restano.** Dall'esame del documento si evince come la diligenza del cessionario, in particolare, di quello "qualificato/vigilato" (gli istituti di credito), si fondi essenzialmente sull'acquisizione ed analisi della documentazione comprovante i presupposti del bonus, oltre che sul riscontro circa l'effettuazione dei lavori, operabile anche

in ragione delle evidenze delle asseverazioni tecniche, laddove prescritte. In ordine al primo aspetto, due passaggi appaiono significativi. Il primo, quello in cui si esemplifica la colpa grave nel "caso in cui l'acquisto sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente". Il secondo, in cui, pur affermando una sorta di flessibilità probatoria della diligenza anche a prescindere dai test ipotizzati dalla circolare 23/E, pare attribuirsi valenza imprescindibile all'acquisizione/analisi documentale (indicatore n. 1) ed alla verifica circa dell'effettiva realizzazione degli interventi (indicatore n. 6). Relativamente agli ulteriori indicatori elaborati dalla precedente circ. 23/E (profilo del beneficiario/cedente; proporzionalità del bonus rispetto al valore dell'immobile; congruità del prezzo di cessione del credito) viene specificato che tali indici restano comunque i principali alert di possibili anomalie/illeciti, ad uso e consumo degli organi ispettivi, in via congiunta o disgiunta, anche unitamente ad altri elementi. Come menzionato in più passaggi, se pure rivolti ai verificatori, gli indicatori inevitabilmente forniscono ex ante un quadro di quello che potrebbe essere lo scenario di confronto sulla ricognizione del grado di diligenza nella specie osservato.

**Disinnescati gli indici più ostici.** Relativamente agli indicatori n.2 e n.4 quelli sulla incoerenza patrimoniale tra il valore dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari/cedenti delle agevolazioni in esame, l'agenzia mitiga la portata dei controlli sui cessionari. Per le operazioni di sconto in fattura viene infatti specificato che "rappresenta elemento volto a dimostrare una condotta diligente l'acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione a parte del committente, dei pagamenti relativi all'importo dei lavori rimasti a loro carico". Negli altri casi invece gli acquirenti dovranno verificare, oltre l'avvenuto pagamento, anche che il cedente abbia la verosimile capacità reddituale e finanziaria di sostenere almeno il prezzo di acquisto dei crediti. In merito all'indicatore 3, la sproporzione rispetto al valore dell'immobile,

se ne ricava un'impressione di depotenziamento, riferendolo soprattutto ai casi privi di massimale di spesa (facciate), rispetto ai quali, ove non via la copertura dell'asseverazione di congruità, per la diligenza del cessionario tornano in ballo i citati controlli nn. 1 e 6 L'indicatore n.6 invece, quello relativo alla verifica circa l'effettiva realizzazione degli interventi, è oggetto di uno specifico inciso esplicativo e, per tale indice, viene indicato che "può assumere rilevanza, a fini della dimostrazione della richiesta diligenza", la disponibilità dell'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, detta effettiva realizzazione (questo è il caso di interventi ammessi al superbonus, ovvero del sismabonus ordinario ai sensi delle prescrizioni del Decreto Mit n. 58/2017).

**La cessione ai correntisti con affidamento sui controlli svolti.** Con il presumibile effetto di agevolare il ripristino della capienza fiscale delle banche attraverso la cessione dei crediti da questi soggetti alle partite Iva loro correntiste, si consente che queste possano fare affidamento sui controlli svolti dal cedente, acquisendone evidenza, probabilmente anche sintetica (nella prassi, c.d. reliance).

**Restano i problemi sui crediti sorti prima dell'antifrode.** Per ciò che concerne la circolazione dei crediti sorti senza l'obbligo di visto/asseverazione, i principali problemi applicativi (si veda *ItaliaOggi* del 23 settembre) non sembrano aver trovato compiuta soluzione. Circa l'ambito temporale dell'art. 14, comma 1 bis.2 del decreto aiuti-bis, pur in assenza di uno specifico chiarimento, il tenore della circolare 33/E fa pensare che l'ottenimento di detti documenti "ora per allora" - come è logico che sia - riguardi trasferimenti non ancora perfezionati, per i quali verosimilmente se ne chiederà l'adempimento al cedente/fornitore quale pre-condizione per il perfezionamento della cessione. Per gli interventi che a regime restano esclusi da tali adempimenti (edilizia libera; valore non eccedente 10.000), invece, si ipotizza una possibile applicazione della limitazione di responsabilità del cessionario ove il cedente se ne faccia carico a beneficio del cessionario. Come già eviden-

ziato trattasi di impostazione del tutto incoerente.



© Riproduzione riservata

**Restano integralmente gli indici di verifica ma sono parzialmente disinnescati i più ostici, come quello sulla incoerenza patrimoniale e reddituale**



## Incentivo ai tecnici solo se l'opera è eseguita

L'incentivo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni, in assenza di apposita disciplina della stazione appaltante, è condizionato all'avvenuta esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio nei tempi e nei costi stabiliti. Lo precisa il servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con un parere (il n. 1485 in risposta a quesito del 31 agosto 2022) reso disponibile lunedì scorso unitamente a diversi altri pareri. Una stazione appaltante aveva chiesto innanzitutto se in base a quanto previsto dall'articolo 113 del codice appalti il diritto del dipendente alla corresponsione dell'incentivo sorgesse a seguito del mero accertamento dell'effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2 della norma (fra cui la programmazione, la verifica del progetto, la predisposizione e gestione della gara e dell'esecuzione del contratto, la direzione lavori, il collaudo), ovvero se fosse condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Nella richiesta di parere si faceva il caso del soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta. Ad avviso della stazione appaltante in tutti i casi da lei citati sarebbe quanto meno opportuno condizionare la nascita del diritto all'incentivo, alla stipula del contratto o, quantomeno, alla effettiva aggiudicazione dell'appalto. La risposta del Ministero di Porta Pia è invece ben più stringente. Il Ministero premette

in primo luogo che le risorse del fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti. A tale riguardo il Ministero ricorda quindi che residua sempre in capo all'ente una discrezionalità nella definizione delle modalità di riparto delle somme. Se però non esiste un'apposita regolamentazione sul punto, ad avviso del Ministero è "opportuno, in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti". La ragione di questo orientamento, si spiega nel parere, risiede nel fatto che dalla norma (comma 3) si evince l'obbligo per l'amministrazione di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge. E questo vale ancora di più se manca il regolamento. Da qui la necessità che l'opera o la prestazione siano completati nei tempi e costi preventivati.

**Andrea Mascolini**



© Riproduzione riservata



159329